



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per le Politiche Europee
Ufficio per il coordinamento in materia di aiuti di Stato

POSIZIONE DELLE AUTORITÀ ITALIANE
RELATIVA ALLA

CONSULTAZIONE PUBBLICA

della Commissione sul progetto di regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ("de minimis") concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.

ROMA, 31/05/2023

PREMESSA

Il 19 aprile 2023, la Commissione europea ha proposto un progetto di regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ("de minimis") concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.

Il progetto di regolamento "de minimis" relativo ai SIEG introduce modifiche riguardanti principalmente tre aspetti:

- (i) l'aumento, da 500 000 EUR a 650 000 EUR, del massimale degli aiuti "de minimis" per i SIEG, che un fornitore di SIEG può ricevere per Stato membro su un periodo di tre anni. L'aumento del tetto intende tenere conto dell'inflazione (per il periodo 2012-2030);
- (ii) l'allineamento di alcuni concetti di cui al regolamento "de minimis" per i SIEG con il regolamento "de minimis" generale (in particolare il concetto di "impresa unica" e le disposizioni riguardanti le "imprese in difficoltà" e le "fusioni e acquisizioni");
- (iii) il rafforzamento degli obblighi di trasparenza tramite l'introduzione di un registro pubblico obbligatorio a livello nazionale e dell'UE.

Al riguardo si trasmettono le seguenti osservazioni delle autorità italiane, definite a seguito del coordinamento di tutte le autorità nazionali, centrali e regionali, coinvolte ed interessate, tenendo conto dei contributi delle autorità stesse.

INNALZAMENTO DELLA SOGLIA DE MINIMIS

Tenuto conto dell'attuale contesto socio-economico e dell'andamento dell'inflazione, le autorità italiane concordano che l'attuale soglia de minimis di EUR 500.000 non sia più adeguata.

Ogni innalzamento della soglia deve essere cautamente valutato alla luce soprattutto di due considerazioni:

1. L'aumento dell'importo di aiuti che può essere concesso alle imprese in regime de minimis deve essere valutato rispetto all'impatto che può avere sulla concorrenza;
2. L'aumento dell'importo di aiuti deve tener conto dell'impatto sulle finanze pubbliche e dell'esigenza di contenimento dell'intervento pubblico, specialmente di alcuni paesi rispetto ad altri. Anche questo aspetto può avere un impatto sulla concorrenza da non trascurare.

Pertanto, l'innalzamento della soglia de minimis deve essere strettamente necessario e proporzionale; al contempo, non deve essere meramente simbolico, bensì congruo ed adeguato al contesto economico attuale e prospettico e alla congiuntura macroeconomica. Le amministrazioni italiane si riservano ulteriori riflessioni in merito alla quantificazione. L'ammontare dell'innalzamento necessario dipende anche dall'accoglimento delle istanze di semplificazione rispetto alla definizione di impresa unica (si veda *infra*).

OBBLIGO DI REGISTRO

Si esprime parere favorevole per l'obbligo di un registro per tutti gli SM che assicuri una parità di trasparenza e trattamento, a condizione che l'introduzione di tale obbligo tenga conto dei registri nazionali attualmente esistenti e del loro modello di funzionamento.

L'Italia ha tre registri nazionali aiuti:

- Registro nazionale aiuti (la banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale incentivi alle imprese, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, denominata dall'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, Registro nazionale degli aiuti di Stato)
- il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN, istituito ai sensi dell'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)
- il Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura (SIPA, realizzato nell'ambito del SIAN)

I tre registri sono tenuti a livello nazionale, coinvolgendo 20 regioni, 7.901 comuni, 18 Ministeri centrali più tutti gli altri enti pubblici ed organismi pubblici.

Per il principio del primato del diritto dell'Unione Europea, il regolamento si applica a tutte le autorità e ai giudici nazionali.

Si pone pertanto l'esigenza di coordinare il futuro obbligo di registro con l'esistente Registro Nazionale degli aiuti di Stato, anche al fine di evitare ulteriori/nuovi oneri rispetto a quelli già previsti dalla legislazione italiana.

Laddove fosse introdotto un obbligo di registro a livello nazionale e non europeo, l'Italia avrebbe già adempiuto.

ALTRE QUESTIONI RILEVANTI

IMPRESA UNICA

Al fine di semplificare la concessione degli aiuti in regime de minimis e ridurre gli oneri amministrativi su imprese e amministrazioni, si propone di limitare il concetto di impresa unica ai soli casi di partecipazione nel capitale delle società, ai fini di una maggior efficienza amministrativa.

L'applicazione dell'attuale regolamento de minimis, infatti, crea serie difficoltà, in particolare per la valutazione dei casi di influenza dominante da patto parasociale oppure da accordo tra soci oppure da contratto che sono esplicitate nelle definizioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2.

Tali definizioni non possono essere direttamente ed automaticamente accertate e richiedono ulteriore lavoro istruttorio e controllo supplementare che appare non coerente con l'ottica di semplificazione della nozione di de minimis nonché non proporzionale

rispetto al beneficio per le imprese rispetto agli oneri amministrativi sottesi alla concessione di tale beneficio.

REGOLE SUL CUMULO

Si richiedono chiarimenti e modifiche al testo proposto dalla Commissione relativamente alle regole di **cumulo ai sensi dell'articolo 5** della proposta di regolamento de minimis per le seguenti motivazioni:

- i. **articolo 5, comma 1:** riguarda l'ammissibilità di cumulo tra una compensazione in de minimis SIEG e un aiuto concesso ai sensi di altra base giuridica (sembra di capire diversa da pacchetto SIEG e reg. 1370/2007) ed esplicita le regole sul cumulo solamente nel caso in cui questo riguardi lo stesso costo ammissibile; al riguardo si chiede conferma di quanto segue:
 - la disposizione riguarda le imprese che sono incaricate di SIEG ma che svolgono anche altre attività commerciali, per le quali ricevono aiuti ai sensi di basi giuridiche diverse da quelle che disciplinano compensazioni per SIEG;
 - il cumulo di un aiuto in de minimis SIEG con un aiuto ai sensi di altra base giuridica è sempre possibile su costi diversi o nel caso in cui si tratti di aiuti senza costi ammissibili individuabili, come spesso sono le compensazioni per SIEG.
- ii. **articolo 5, comma 2:** l'applicazione della regola prevista tra i due regolamenti de minimis (quello generale e quello SIEG) sembra comportare le seguenti conseguenze non condivisibili:
 - nel caso in cui venga utilizzato un de minimis generale per concedere una compensazione per un SIEG, per effetto del divieto contenuto nel comma 3 del medesimo articolo 5, l'impresa incaricata del SIEG non potrà più ricevere un de minimis SIEG nella sua interezza;
 - si viene a creare una discriminazione tra un'impresa autonoma che può godere dell'intero massimale del de minimis generale per le proprie attività commerciali e un'impresa appartenente ad una impresa unica; infatti in quest'ultimo caso se nel gruppo è presente un'impresa incaricata di SIEG beneficiaria di de minimis SIEG, le altre imprese del gruppo non possono beneficiare, in tutto o in parte, del de minimis generale per le proprie attività commerciali.
- iii. **articolo 5, comma 3:** vieta il cumulo tra una compensazione concessa in de minimis SIEG e una compensazione concessa ai sensi del pacchetto SIEG, del reg. 1370/2007 o concepita come non aiuto; ciò comporta le seguenti conseguenze
 - il divieto di cumulo tra de minimis SIEG e compensazioni che costituiscono aiuto implica il divieto di cumulo tra de minimis SIEG e pacchetto SIEG o regolamento 1370/2007: possono esserci riflessi rispetto alla notifica effettuata nel caso i beneficiari delle agevolazioni fiscali siano incaricati di SIEG?
 - il divieto di cumulo tra de minimis SIEG e compensazioni che non costituiscono aiuto - in questo caso si evidenziano i seguenti ordini di problemi:

- a. diventa difficile per uno SM controllare il cumulo con non aiuti che non sono registrati in un registro;
- b. tale disposizione non permette i finanziamenti da parte di più PPAA a favore di uno stesso SIEG, per quanto nel rispetto della compensazione stabilita con il contratto di incarico; in sostanza vieta il finanziamento di uno stesso SIEG tra più fonti (statale, regionale, comunale).

Alla luce di quanto sopra si suggerisce una riformulazione delle regole sul cumulo con l'inserimento dei chiarimenti richiesti al comma 1 ed eliminando, quantomeno, il divieto di cumulo con compensazioni che non costituiscono aiuto.

Le autorità italiane si riservano di trasmettere ulteriori osservazioni.